



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**



**UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE**

ACCORDO QUADRO

TRA

L'Università degli Studi di Torino (di seguito UniTO), C.F. 80088230018, con sede legale in Torino, Via Giuseppe Verdi 8, rappresentata dal Rettore *pro-tempore* Prof. Stefano GEUNA, e autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 6 giugno 2025

E

L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, (di seguito UniVDA), C.F. 91041130070, con sede legale in Aosta, Strada Cappuccini 2/a rappresentata dalla Rettrice *pro-tempore* Prof.ssa Manuela CERETTA, autorizzata alla stipulazione del presente atto dal Consiglio dell'Università, con deliberazione n. 41, del 23 maggio 2025

nel seguito indicati per brevità congiuntamente “*Parti*”

PREMESSO CHE

- le Parti sono istituzioni accademiche che, nell'ambito delle rispettive mission, hanno come finalità istituzionali l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica e in tale contesto promuovono forme di cooperazione tra istituzioni, al fine di favorire la crescita culturale, scientifica e professionale della collettività;
- le Parti contribuiscono, attraverso la formazione e la ricerca, a un processo di sviluppo promuovendo attività di ricerca e di formazione con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo;
- le Parti ritengono fondamentale, per il raggiungimento delle proprie finalità, sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza anche attraverso lo svolgimento congiunto di attività didattiche, scientifiche, culturali, di ricerca e di terza missione nel pieno convincimento che tali forme di collaborazione contribuiscano alla creazione e allo sviluppo del patrimonio delle conoscenze;
- le Parti concordano nel ritenere che, attraverso la collaborazione reciproca, possa essere valorizzato il trasferimento delle conoscenze e delle competenze a beneficio della comunità accademica e del territorio, contribuendo alla diffusione di una cultura dell'innovazione e promuovendo la disseminazione della cultura scientifica e tecnologica;

CONSIDERATO CHE

- UniTO ha in atto iniziative che perseguono lo scopo di favorire lo sviluppo di attività di ricerca di alto profilo internazionale e di attività didattica e transdisciplinare per favorire l'eccellenza della ricerca scientifica e la diffusione di una cultura innovativa in diverse aree disciplinari;
- l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, è stata istituita ai sensi dell'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 3134, in data 18 settembre 2000;



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**



**UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE**

- l'Università, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del proprio Statuto, sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di ricerca e di insegnamento;
- l'Università, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del proprio Statuto, concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio;
- UniTO e UniVDA sviluppano e diffondono la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di ricerca e di insegnamento, concorrono all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio e promuovono la cooperazione didattica e scientifica;
- UniTO e UniVDA concordano sull'utilità e sull'importanza di stabilire una collaborazione culturale e didattica, al fine di consolidare i già ben avviati rapporti di cooperazione tra le due Istituzioni accademiche con lo scambio di studenti, docenti e ricercatori;

tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante del presente Accordo,

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Finalità dell'Accordo

Le Parti riconoscono l'importanza della reciproca collaborazione descritta in premessa e definiscono con il presente Accordo i contenuti della cooperazione e le modalità attuative della stessa.

Allo scopo di favorire una rilevante crescita delle reciproche attività istituzionali, che i due Atenei proficuamente potranno gestire anche in modo congiunto al fine di meglio proseguire il loro rapporto di collaborazione e al contempo favorire l'ottimizzazione delle risorse di entrambe, si impegnano a verificare possibili rapporti di collaborazione istituzionale in iniziative riguardanti programmi di ricerca, didattica, innovazione e terza missione e formazione, anche di terzo livello, nell'ambito di specifiche aree che verranno identificate dai referenti di cui all'art. 4.

Le Parti in particolare concordano sulla opportunità di promuovere e sviluppare congiuntamente, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, iniziative e progetti condivisi di ricerca, didattica, innovazione, terza missione e formazione, strumentali alla realizzazione delle sinergie indispensabili per perseguire, in un'unità di intenti, l'obiettivo di una cooperazione nella ricerca scientifica e nella didattica. Le Parti inoltre riconoscono, quale asset strategico nelle rispettive politiche di posizionamento, l'internazionalizzazione delle attività di ricerca e formazione, anche attraverso eventualmente la partecipazione a progetti internazionali ed europei, e a tal fine concordano sulla opportunità di individuare azioni comuni nella definizione di rapporti a livello internazionale e nell'organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura e delle tematiche oggetto di tale accordo.

Le Parti convengono infine sulla opportunità di attuare forme di collaborazione riguardanti iniziative specifiche per favorire il trasferimento delle conoscenze, organizzando eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica in collaborazione, eventualmente, con soggetti del mondo della ricerca scientifica o imprenditoriale, anche partecipati dalle Parti. Tutte le iniziative, progetti, forme di collaborazione di cui sopra verranno realizzate tramite la stipula di appositi Accordi attuativi.

Articolo 2 - Modalità di collaborazione

Le specifiche attività oggetto della collaborazione potranno riguardare lo svolgimento in partenariato di progetti di didattica, ricerca, terza missione, formazione, di sviluppo e di innovazione da concordare ai sensi del presente Accordo.



UNIVERSITÀ
DI TORINO



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

In relazione alle singole iniziative e per l'individuazione delle stesse, nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiranno Accordi attuativi che, in considerazione delle specifiche attività, dovranno disciplinare in particolare i seguenti aspetti: obiettivi, durata, attività a carico di ciascuna delle Parti contraenti; modalità di esecuzione; responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti; eventuali oneri finanziari e relative modalità di corresponsione; disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e utilizzo dei risultati della ricerca nonché tutti gli aspetti connessi alle specificità di ogni singola iniziativa.

Le sopra citate attività saranno pianificate e monitorate dai referenti dell'Accordo

Al fine di favorire lo svolgimento delle suddette attività e facilitare al contempo il trasferimento delle conoscenze tra il personale delle Parti coinvolto nella loro esecuzione, le stesse dichiarano la propria eventuale disponibilità a ospitare, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 5 e seguenti, docenti, ricercatori e tecnici dell'altra Parte con lo scopo di approfondire temi didattico-scientifici di comune interesse e di svolgere progetti condivisi.

Ciascuna Parte si impegna a diventare sede per lo svolgimento degli esami per i Corsi di studio attivati dall'Ateneo partner, previo accordo scritto tra le strutture didattiche di riferimento per ciascuna Parte.

Articolo 3 – Durata, modifiche e rinnovo

Il presente Accordo ha durata di 3 anni a partire dalla data di repertoriazione.

Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in attuazione del presente Accordo, le Parti potranno procedere alla stipula di un nuovo Accordo per proseguire l'attività intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Articolo 4 – Referenti

Ciascun Ateneo individua il/la referente dell'Accordo nella persona del:

- Rettore/Rettrice o suo Delegato/a

Articolo 5 – Uso di strumentazione e infrastrutture di ricerca

Per meglio realizzare la collaborazione oggetto del presente Accordo, anche al fine di ottimizzare le risorse, le Parti condividono l'opportunità di svolgere specifiche attività di ricerca e di didattica presso i propri laboratori collocati presso le proprie sedi istituzionali, dichiarando la disponibilità a garantire l'utilizzo di strumentazioni e delle infrastrutture in essi presenti.

A tale fine ciascuna Parte si impegna sin d'ora a consentire al personale dell'altra parte, incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse e in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, come meglio specificato nel successivo articolo

Articolo 6 – Copertura assicurativa e accesso alle strutture

Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione del presente Accordo.

Le Parti provvedono alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui al presente Accordo e dei successivi Accordi attuativi. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti alla collaborazione di cui al presente Accordo, nel rispetto della



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**



**UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE**

normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto a entrare in diretto contatto con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ateneo ospitante, al fine di definire le misure di prevenzione e protezione da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Il personale di ciascuna delle Parti contraenti ha diritto di accesso alle strutture e alle apparecchiature dell'altra parte. Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Ciascuna Parte si impegna a comunicare per iscritto e annualmente all'altra Parte l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere parte della sua attività di ricerca presso i locali dell'altra Parte. Ogni variazione del personale nel corso dell'anno dovrà essere comunicata per iscritto.

Articolo 7 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e in genere dalle norme a tutela della salute dei lavoratori, ed equiparati, nei luoghi di lavoro.

Articolo 8 – Regole relative a proprietà, uso e divulgazione dei risultati degli studi e ricerche e ai relativi diritti di privativa industriale

Le Parti convengono che la disciplina relativa ai diritti di proprietà intellettuale ed industriale derivanti dalle attività di ricerca connesse al presente Accordo è disciplinata come segue.

Per quanto riguarda i risultati che emergono dalle attività di ricerca svolta in collaborazione, si distingue fra:

- 1 - attività sviluppate dai ricercatori di entrambe le parti;
- 2 - attività sviluppate dai ricercatori di una sola delle parti.

1. Attività sviluppate dai ricercatori di entrambe le parti

I risultati e, comunque, le conoscenze scaturenti dalle ricerche e dagli studi in oggetto sono di proprietà congiunta delle parti che li hanno generati in proporzione all'apporto inventivo conferito dai propri professori e ricercatori, con piena facoltà di farne autonomamente uso e divulgarli, fatto salvo i tempi necessari per l'eventuale deposito di privativa industriale. Le Parti regoleranno e definiranno le percentuali di titolarità di tali risultati e le modalità di protezione e gestione degli stessi negli Accordi attuativi.

Nel caso in cui le attività congiunte siano svolte nell'ambito di progetti ammessi a finanziamenti pubblici, nazionali o europei le normative in tema di proprietà, protezione e uso dei risultati statuite dagli specifici contratti di finanziamento, se diverse, prevarranno su quelle contenute nel presente articolo.

2. Attività sviluppate dai ricercatori di una sola delle parti.

Le conoscenze scaturenti dalle attività in oggetto, opportunamente circostanziate in specifici progetti, sono di completa proprietà della sola parte alla quale spetteranno altresì in esclusiva gli eventuali diritti di privativa industriale.

Articolo 9 – Riservatezza

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo, le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente Accordo e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra Parte;



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**



**UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE**

- non utilizzare, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo.

Articolo 10 - Utilizzo dei segni distintivi delle parti

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere la collaborazione regolata dal presente Accordo e l'immagine di ciascuna di esse.

In particolare, i rispettivi loghi potranno essere utilizzati, previo consenso espresso delle Parti, nell'ambito delle iniziative di cui al presente Accordo.

Articolo 11 – Trattamento dei dati

In relazione a tutte le iniziative, progetti, forme di collaborazione per le quali risulterà necessario applicare i principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale, le Parti convengono che, nell'ambito degli specifici accordi attuativi, sarà individuata una chiara ripartizione delle responsabilità ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del correlato Decreto Attuativo n. 101 del 10 agosto 2018.

Le Parti si impegnano pertanto a definire, in ciascun accordo attuativo, chi stabilirà le finalità e i mezzi del trattamento, nonché gli obblighi e le responsabilità dei Titolari o Contitolari, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato e alle eventuali funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679.

Per l'Università degli studi di Torino: il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università di Torino, con sede in Via Verdi 8 10124 Torino. Contatti: Centralino +39 011 6706111, casella di posta elettronica certificata (Pec): ateneo@pec.unito.it. Il Legale rappresentante è il Rettore dell'Università di Torino. Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data protection officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo mail: rpd@unito.it.

Il responsabile della protezione dei dati per l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, è contattabile ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.univda.it, rpd@univda.it

Nel merito delle attività discendenti dal presente Accordo, il relativo atto attuativo individuerà anche il responsabile per il trattamento dei dati.

Articolo 12 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'Accordo, le Parti indicano in via esclusiva il Foro di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Articolo 13 – Registrazione e spese

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Le spese per l'imposta di bollo relative al presente Accordo sono a carico dell'Università degli Studi di Torino e sono assolte in maniera virtuale in base all'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate di Torino in data 4/07/1996, prot. n. 93050/96. Il presente atto inoltre è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990

Articolo 14 – Rimandi

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

per l'Università degli Studi di Torino

Il Rettore
Prof. Stefano GEUNA

per l'Università degli Studi della Valle d'Aosta-
Université de la Vallée d'Aoste

La Rettrice
Prof.ssa Manuela CERETTA

(Documento informatico firmato digitalmente)